SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 48

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 27 febbraio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

99G0087

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 26 febbraio 1999, n. **39.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, recante disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, recante disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BINDI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 1998, N. 450.

All'articolo 1:

al comma 1,

la parola: «nazionale» *è sostituita dalle seguenti:* «su base nazionale»;

le parole: «almeno una struttura dedicata» *sono sostituite dalle seguenti:* «una o più strutture, ubicate nel territorio in modo da consentire un'agevole accessibilità da parte dei pazienti e delle loro famiglie, dedicate»;

le parole: «per i pazienti la cui patologia non risponde ai trattamenti disponibili e» *sono sostituite dalle seguenti:* «prioritariamente per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale»;

alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: «Le suddette strutture dovranno essere realizzate prioritariamente attraverso l'adeguamento e la riconversione di strutture, di proprietà di aziende sanitarie locali o di aziende ospedaliere, inutilizzate anche parzialmente, ovvero di strutture che si siano rese disponibili in conseguenza della ristrutturazione della rete ospedaliera di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.»;

al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché le modalità di verifica dei risultati»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le regioni e le province autonome presentano al Ministero della sanità, nei termini e con le modalità previste nel decreto ministeriale di adozione del programma di cui al comma 1, i progetti per l'attivazione o la realizzazione delle strutture, conformi alle indicazioni del programma medesimo e tali da assicurare l'integrazione delle nuove strutture e dell'assistenza domiciliare con le altre attività di assistenza sanitaria erogate nell'ambito della regione o della provincia. A tali progetti deve essere allegato un piano della regione o della provincia autonoma che assicuri l'integrazione dell'attività delle strutture con le altre attività di assistenza ai pazienti indicati nel comma 1, erogate nell'ambito della regione o della provincia autonoma. Il contributo finanziario a carico del bilancio dello Stato per la realizzazione del programma di cui al comma 1 non può superare l'importo di lire 155.895 milioni per l'anno 1998, di lire 100.616 milioni per l'anno 1999 e di lire 53.532 milioni per l'anno 2000.»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il Ministero della sanità valuta i progetti di cui al comma 3 ed i piani ad essi allegati secondo i criteri stabiliti nel decreto di adozione del programma. La congruità dei progetti e dei piani ai criteri stabiliti consente alla regione di accedere al finanziamento del Ministero della sanità per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1».

All'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale fase di sperimentazione deve comunque concludersi entro il 30 giugno 2000».

All'articolo 3, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «delle somme impegnate» *sono inserite le seguenti:* «, con specifico riferimento agli obiettivi della programmazione sanitaria regionale conseguiti,».

All'articolo 4, al comma 2, sono soppresse le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis*. — 1. Per gli interventi di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la relativa autorizzazione di spesa è incrementata di lire 135 miliardi per l'anno 2000 e di lire 200 miliardi per l'anno 2001.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3724):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D'ALEMA) e dal Ministro della sanità (BINDI) il 29 dicembre 1998.

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede referente, l'8 gennaio 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 12 gennaio 1999.

Esaminato dalla 12ª commissione il 14, 19, 20, 26 e 27 gennaio 1999.

Esaminato in aula il 9 febbraio 1999 e approvato il 10 febbraio 1999.

Camera dei deputati (atto n. 5677):

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, l'11 febbraio 1999, con parere della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla XII commissione il 16 e 17 febbraio 1999.

Esaminato in aula il 19 febbraio 1999 e approvato il 23 febbraio 1999.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1998.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 20. Detto testo sarà ripubblicato, corredato delle relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 8 marzo 1999.

99G0090

LEGGE 26 febbraio 1999, n. **40.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, recante disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, recante disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREU, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 1998, N. 451.

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «rideterminate con riferimento» *sono sostituite dalle seguenti:* «ridotte mediante allineamento»;

al comma 2, le parole: «somme residue per il prepensionamento di cui al» *sono sostituite dalle seguenti:* «disponibilità in conto residui dell'unità previsionale di base 4.1.2.5 "Pensionamenti anticipati", capitolo 3662, dello stato di previsione del Ministero del lavoro

e della previdenza sociale per l'anno 1998, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per il prepensionamento di cui all'articolo 4, comma 7, del»; *le parole:* «con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» *sono sostituite dalle seguenti:* «con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»; *e le parole:* «rinvenienti all'INPS» *sono sostituite dalle seguenti:* «rivenienti all'INPS».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: «n. 556,» *sono inserite le seguenti:* «recante disposizioni fiscali per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi,»;

al comma 2, primo periodo, le parole: «Al fine di ottimizzare le misure di sicurezza e contenere il rilevante fenomeno infortunistico,» *sono soppresse; e la parola:* «rideterminati» *è sostituita dalla seguente:* «ridotti»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «Per l'anno 1999 è assegnato al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140 miliardi» *sono sostituite dalle seguenti:* «Per l'anno 1998 è assegnato al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140 miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999,»; *dopo il primo periodo è inserito il seguente:* «Entro il 31 dicembre 1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente comma»; *al secondo periodo, le parole da:* «entro quindici giorni» *fino a:* «presente articolo» *sono sostituite dalle seguenti:* «entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, emana con apposita direttiva norme per dare attuazione ad un sistema di riduzione compensata di pedaggi autostradali e per interventi di protezione ambientale, al fine di consentire l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5544):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D'ALEMA) e dal Ministro dei trasporti e della navigazione (TREU) l'8 gennaio 1999.

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, l'11 gennaio 1999, con pareri delle commissioni VI, XI, I, V e VIII.

Esaminato dalla IX commissione il 19, 20 e 21 gennaio 1999.

Esaminato in aula il 25 gennaio, 2 febbraio 1999 e approvato il 3 febbraio 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 3788):

Assegnato all'8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 5 febbraio 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 9 febbraio 1999.

Esaminato dall'8ª commissione il 10, 18 e 23 febbraio 1999.

Esaminato in aula e approvato il 24 febbraio 1999.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1998.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 23. Detto testo sarà ripubblicato, corredato delle relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 8 marzo 1999.

99G0091

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1998.

Autorizzazione all'emissione integrativa di un francobollo celebrativo del 150º anniversario della pubblicazione delle Regie Patenti a favore dei Valdesi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1997 con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 146 del 25 giugno 1997;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998 con il quale è stata autorizzata l'emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative, nell'anno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 92 del 21 aprile 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1998 con il quale è stata autorizzata un'altra emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 153 del 3 luglio 1998;

Riconosciuta l'opportunità di integrare tale programma con altre emissioni di carte valori postali celebrative e commemorative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1998;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

Su proposta del Ministro delle comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione, nell'anno 1998, di un francobollo celebrativo del 150° anniversario della pubblicazione delle Regie Patenti a favore dei Valdesi.

Art. 2.

Con separato provvedimento sono stabiliti i valori e le caratteristiche delle carte valori di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARDINALE, *Ministro delle comunicazioni*

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1998
Registro n. 8 Comunicazioni, foglio n. 303

99A1335

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 19 febbraio 1999.

Revoca della somma di L. 1.264.000.000 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2302/FPC del 5 agosto 1992, concernente interventi di somma urgenza diretti a fronteggiare danni conseguenti al nubifragio abbattutosi nel mese di novembre 1991 sulla regione Toscana. (Ordinanza n. 2941).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies,* comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2302/FPC del 5 agosto 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 190 del 13 agosto 1992, con la quale è stata assegnata, tra l'altro, alla prefettura di Firenze, la somma di lire 6.176 milioni per l'esecuzione degli interventi di somma urgenza nel territorio della provincia di Firenze, in conseguenza del nubifragio abbattutosi nel mese di novembre 1991 sulla regione Toscana;

Vista la nota n. 824 in data 2 giugno 1998 con la quale la prefettura di Firenze ha comunicato lo stato di attuazione degli interventi e le risorse finanziarie non utilizzate allo scopo per un importo di L. 1.264.000.000;

Considerato che tale somma risulta tuttora disponibile sul capitolo 7596 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 1.264.000.000 assegnata alla prefettura di Firenze con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2302/FPC del 5 agosto 1992 per l'esecuzione degli interventi urgenti nel territorio della provincia di Firenze colpito degli eventi alluvionali nel mese di novembre 1991.

2. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A1357

ORDINANZA 22 febbraio 1999.

Ulteriori disposizioni a favore del comune di Montignoso. (Ordinanza n. 2942).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 23, comma 6, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61;

Vista l'ordinanza n. 2809 in data 15 luglio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 171 del 24 luglio 1998;

Considerato che il comune di Montignoso, danneggiato dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994 ha chiesto, per carenza di personale, di prorogare, per ulteriori due mesi, i contratti a termine con il personale che già opera per la definizione delle problematiche connesse al risarcimento dei danni subiti dalla popolazione a seguito dei citati eventi alluvionali;

Ritenuto che l'esigenza prospettata consente di risolvere le problematiche afferenti il risarcimento danni post-alluvione;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Articolo unico

1. La disposizione di cui all'articolo unico dell'ordinanza n. 2809 del 15 luglio 1998 è prorogata di ulteriori due mesi.

2. Il relativo onere valutato in lire 12 milioni, è posto a carico dell'unità previsionale di base 6.2.1.2. «Fondo per la protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A1358

ORDINANZA 22 febbraio 1999.

Interventi urgenti per fronteggiare la situazione di emergenza conseguente ai fenomeni alluvionali e ai dissesti idrogeologici verificatisi nei giorni 5, 6 e 7 ottobre 1998 nelle province di Gorizia, Pordenone e Udine. (Ordinanza n. 2943).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, della legge 31 dicembre 1997, n. 677;

Vista la legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° ottobre 1998 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Udine, Pordenone e Gorizia colpito dagli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 5 e 12 settembre 1998;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 gennaio 1999 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Udine, Pordenone e Gorizia colpito dagli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 5, 6 e 7 ottobre 1998;

Vista l'ordinanza n. 2451 del 27 giugno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 153 del 2 luglio 1996;

Vista l'ordinanza n. 2861 dell'8 ottobre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 10 ottobre 1998;

Considerato che nei giorni 5, 6 e 7 ottobre 1998 il territorio delle province di Gorizia, Pordenone e Udine è stato nuovamente interessato da una straordinaria ondata di maltempo che ha causato danni alle infrastrutture ai beni di proprietà pubblica e privata, nonché diffusi fenomeni di dissesti idrogeologici;

Vista la nota n. DRPC/375/RCN in data 19 gennaio 1999 con la quale la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha chiesto l'emanazione di un'apposita ordinanza che autorizza l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dall'ordinanza 2861 in data 8 ottobre 1998 anche per l'esecuzione degli interventi di rimozione del pericolo conseguenti gli eventi alluvionali dei giorni 5, 6 e 7 ottobre 1998;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

La regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata ad eseguire con le modalità, con le procedure e con le risorse finanziarie di cui all'ordinanza n. 2861/98 ulteriori interventi conseguenti gli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 5, 6 e 7 ottobre 1998 nel territorio delle province di Udine, Pordenone e Gorizia.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A1359

ORDINANZA 22 febbraio 1999.

Revoca della somma di L. 15.500.000.000 di cui all'ordinanza n. 2327/FPC del 29 luglio 1993 recante: «Provvedimenti urgenti a favore dei soggetti e dei beni mobili e immobili di privati, dello Stato e dei comuni danneggiati dagli attentati dinamitardi verificatisi il giorno 27 luglio 1993 in Roma e Milano». (Ordinanza n. 2944).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni di coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelle relative all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui all'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito con modificazioni dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies,* comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2327/FPC in data 29 luglio 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 178 del 31 luglio 1993, con la quale è stata assegnata alla prefettura di Milano la somma di lire 20 miliardi, successivamente ridotta a lire 17,5 miliardi con ordinanza n. 2336/FPC in data 26 ottobre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 in data 4 novembre 1993, per far fronte agli interventi urgenti in favore dei soggetti e dei beni mobili e immobili di privati, dello Stato e dei comuni danneggiati dagli attentati dinamitardi verificatisi il 27 luglio 1993 a Milano e Roma;

Considerato che a valere sulla predetta assegnazione sono state erogate L. 2.000.000.000 in favore della prefettura di Milano e che l'ultimo pagamento risale al mese di dicembre 1993;

Considerato che a valere sulla predetta assegnazione risulta disponibile sul capitolo 7615 del centro di responsabilità 6 «protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la somma di L. 15.500.000.000;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 15.500.000.000 disposta in favore della prefettura di Milano ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2327/FPC in data 29 luglio 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 178 del 31 luglio 1993, successivamente modificata con ordinanza n. 2336/FPC in data 26 ottobre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 in data 4 novembre 1993, per far fronte agli interventi urgenti in favore dei soggetti e dei beni mobili e immobili di privati, dello Stato e dei comuni danneggiati dagli attentati dinamitardi verificatisi il 27 luglio 1993 a Milano e Roma.

2. La somma di cui al precedente comma sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A1360

ORDINANZA 22 febbraio 1999.

Ulteriore integrazione all'ordinanza n. 2627 del 24 luglio 1997, recante: «Individuazione dei comuni maggiormente danneggiati dagli eventi alluvionali e dai conseguenti dissesti idrogeologici verificatisi nella seconda metà del mese di giugno nelle province di Como, Lecco, Sondrio, Bergamo, Brescia e Varese della regione Lombardia nonché integrazioni all'ordinanza 4 luglio 1997, n. 2622». (Ordinanza n. 2945).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 che delega al Ministro dell'interno le funzioni di coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1998 con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 1997 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nelle province di Como, Lecco, Sondrio, Bergamo, Brescia e Varese della regione Lombardia;

Vista l'ordinanza 4 luglio 1997, n. 2622 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 10 luglio 1997, recante: «Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche, agli eventi alluvionali ed ai conseguenti dissesti idrogeologici verificatisi nella seconda metà del mese di giugno nelle province di Como, Lecco, Sondrio, Bergamo e Varese;

Vista l'ordinanza n. 2627 del 24 luglio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 176 del 30 luglio 1997, recante: «Individuazione dei comuni maggiormente danneggiati dagli eventi alluvionali e dai conseguenti dissesti idrogeologici verificatisi nella seconda metà del mese di giugno nelle province di Como, Lecco, Sondrio, Bergamo, Brescia e Varese della regione Lombardia, nonché integrazioni all'ordinanza 4 luglio 1997, n. 2622;

Vista la nota del 27 novembre 1998 con la quale il vice commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2622/1997, ha chiesto di integrare l'elenco dei comuni gravemente danneggiati di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2627/1997, al fine di ripristinare danni non fronteggiabili ad opera dell'amministrazione comunale;

Ravvisata la necessità di procedere all'integrazione richiesta;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Articolo unico

L'elenco dei comuni della regione Lombardia maggiormente danneggiati dagli eventi alluvionali della seconda metà del mese di giugno 1997, di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2627 del 24 luglio 1997, è integrato dal comune di Vigano San Martino, in provincia di Bergamo.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A1361

ORDINANZA 22 febbraio 1999.

Integrazioni all'ordinanza n. 2812/98 concernente interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Biella nei giorni 28 e 29 maggio 1998. (Ordinanza n. 2946).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8, comma 4, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1997, n. 677;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 luglio 1998 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Biella colpita dagli eventi alluvionali dei giorni 28 e 29 maggio 1998;

Vista l'ordinanza n. 2812 del 24 luglio 1998 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 176 del 30 luglio 1998;

Vista la nota n. 564 in data 21 gennaio 1999 con la quale la regione Piemonte ha chiesto di integrare gli enti attuatori individuati dall'ordinanza 2812/1998 con l'amministrazione provinciale di Biella;

Sentita la regione Piemonte;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Articolo unico

1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2812/1998 dopo le parole «anche mediante i comuni interessati» sono aggiunte le parole «e l'amministrazione provinciale di Biella».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A1362

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 febbraio 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Nuoro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998 con il quale i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, sono stati delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nota prot. n. 2.1.S/mg/312 del 27 gennaio 1999 con la quale la Procura generale della Repubblica presso la sezione distaccata di Corte d'appello di Sassari ha segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Nuoro per il giorno 8 febbraio 1999 per la attivazione e collaudo di nuove apparecchiature destinate alla gestione delle procedure informatiche;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Nuoro è accertato nel giorno 8 febbraio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 12 febbraio 1999

Il direttore regionale: DI IORIO

99A1336

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 26 febbraio 1999.

Determinazione del tasso di interesse sui libretti di risparmio postale nominativi ed al portatore.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il libro III, titolo I, capo V, del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni;

Visto il titolo V del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 430, recante: «Regolamento per il rilascio da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di carte nominative a banda magnetica ed a microprocessore per l'accreditamento di somme corrispondenti a titoli di pagamento ed a crediti esigibili presso gli uffici postali, nonché a denaro versato presso i medesimi uffici»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 533, recante: «Regolamento concernente l'attuazione del servizio della carta nominativa a banda magnetica ed a microprocessore (postcard o portafoglio elettronico)»;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante: «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Vista la deliberazione 18 dicembre 1997 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Trasformazione in società per azioni dell'Ente poste italiane. (Deliberazione n. 244/1997)»;

Visto il decreto 15 giugno 1981 del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni recante: «Istituzione di nuovi libretti

postali di risparmio e modificazione dei saggi di interesse sui buoni postali fruttiferi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 20 luglio 1981;

Visto il decreto 7 dicembre 1998 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro delle comunicazioni recante: «Determinazione del tasso di interesse sui libretti di risparmio nominativi ed al portatore e istituzione di una nuova serie di buoni fruttiferi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 9 dicembre 1998;

Ritenuto necessario adeguare la remunerazione del risparmio postale provvedendo alla modificazione dei tassi di interesse sullo stesso;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* il tasso di interesse sui libretti di risparmio nominativi ed al portatore ordinari non vincolati, sul portafoglio elettronico, nonché sui libretti della serie speciale «italiani all'estero» è fissato nella misura del 3,00 per cento lordo in ragione d'anno.

Art. 2.

Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* il tasso di interesse sui libretti di risparmio nominativi ed al portatore, vincolati per almeno tre anni, è stabilito nella misura del 3,25 per cento lordo in ragione d'anno.

I depositi sui libretti di cui al comma precedente non possono eccedere l'importo di 50.000.000 di lire per ciascun libretto e sono fruttiferi di interesse fino al compimento del sesto anno dalla data di emissione del libretto.

Qualora l'estinzione del libretto avvenga prima che siano trascorsi tre anni, viene corrisposto il saggio di interesse vigente per i libretti ordinari non vincolati, diminuito di 50 centesimi.

Art. 3.

Sui libretti nominativi ed al portatore, vincolati per almeno tre anni, emessi entro la fine del mese di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* il tasso di interesse rimane fissato nelle misure già in precedenza definite con i rispettivi decreti di emissione.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 1999

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

99A1438

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 22 dicembre 1998.

Modificazione al decreto ministeriale 8 settembre 1998 relativo all'iscrizione nel registro nazionale della varietà di soia denominata Creci.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto l'art. 24 della legge n. 1096/1971 concernente l'istituzione obbligatoria dei registri di varietà per talune specie di piante agrarie, istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante: «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 16 ottobre 1998, con il quale è stata iscritta la varietà di soia denominata Creci;

Considerato che la varietà Creci iscritta con il decreto ministeriale 8 settembre 1998 sopra menzionato, appartiene alla specie colza, come indicato nelle premesse, e non soia come erroneamente riportato in detto decreto;

Ritenuta, pertanto, la necessità di apportare la dovuta correzione nel decreto ministeriale 8 settembre 1998 sopra citato;

Decreta:

Nel decreto ministeriale dell'8 settembre 1998, relativo all'iscrizione nel registro nazionale della varietà di soia Creci, dove è scritto «soia Creci», leggasi «colza Creci».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1998

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1999
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 1

99A1402

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 gennaio 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Giardino Sant'Antonio» a responsabilità limitata, in Cagliari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAGLIARI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Tenuto conto del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Valutate le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sottoelencate, dai quali emerge che le cooperative in questione si trovano nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Decreta

lo scioglimento d'autorità a far data del presente atto, senza nomina di liquidatore in base al disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, della società cooperativa edilizia «Giardino Sant'Antonio» a responsabilità limitata, con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile del dott. Maurizio Anni in data 11 maggio 1970, repertorio n. 1258, iscritta nel registro delle società al n. 5032 del tribunale di Cagliari, BUSC n. 1819/112824.

Cagliari, 8 gennaio 1999

Il dirigente reggente: MURA CHERCHI

99A1403

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 25 febbraio 1999.

Aggiornamento della tariffa elettrica ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, e modifica della medesima deliberazione. (Deliberazione n. 24/99).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 febbraio 1999;

Premesso che rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) di aggiornamento della tariffa elettrica 22 dicembre 1998, n. 161/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 304 del 31 dicembre 1998 (di seguito: deliberazione n. 161/98), così come adeguato dalla deliberazione dell'Autorità 12 febbraio 1999, n. 9/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999 (di seguito: deliberazione n. 9/99), il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione maggiore del 2%;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165;

Visto l'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 39 del 16 febbraio 1996;

Vista la deliberazione dell'Autorità n. 70/97, come modificata ed integrata dall'Autorità con deliberazione 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1997, deliberazione 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 1997, deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1998, deliberazione 27 ottobre 1998, n. 132/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1998 e con deliberazione n. 161/98;

Visto in particolare l'art. 7, comma 7.1, della deliberazione dell'Autorità n. 70/97, nel quale si stabilisce che «La parte *B* della tariffa verrà aggiornata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas all'inizio di ciascun bimestre, qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% del costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), rispetto al valore preso precedentemente come riferimento»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 11 del 15 gennaio 1999;

Considerato che:

la differenza tra la quota di aliquota introdotta, a titolo di acconto, dalla deliberazione dell'Autorità n. 161/98 pari, in media, a 0,69 L/kWh, e quella risul-

tante dall'adeguamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999, di cui all'art. 3, comma 3, della deliberazione dell'Autorità n. 9/99, pari, in media, a 0,42 L/kWh, è pari a 0,27 L/kWh;

il prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, di cui all'allegato 1 della deliberazione dell'Autorità n. 70/97, è determinato sulla base delle quotazioni di alcuni tipi di carbone assunti a riferimento, provenienti da Stati Uniti d'America, Sud Africa, Cina, Polonia, Colombia e Venezuela, riportate dalla pubblicazione Coal Week International;

uno dei tipi di carbone assunto a riferimento tra quelli provenienti dagli Stati Uniti d'America, e precisamente il tipo «Baltimore (12500 Btu, 1%S, 10% Ash)», non risulta più quotato e, quindi, non viene più riportato dalla sopra richiamata pubblicazione;

Ritenuta l'opportunità di:

fissare, per le forniture diverse da quelle in bassa tensione per usi domestici, in alta tensione per la produzione di alluminio primario, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 dicembre 1995, da quelle alle Ferrovie dello Stato, relativamente ai quantitativi di energia per trazione in eccesso dei limiti previsti dall'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, e da quelle di cui all'art. 2, comma 2.4, della deliberazione dell'Autorità n. 70/97, le aliquote delle componenti tariffarie A2 e A3 riferite alla potenza impegnata e all'energia elettrica fornita, ai sensi dell'art. 4 della deliberazione dell'Autorità n. 161/98;

definire con successive deliberazioni la struttura delle componenti inglobate nella parte *A* della tariffa relative alle forniture in bassa tensione per usi domestici;

modificare e integrare la disciplina relativa alla determinazione del prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, di cui all'allegato 1 della deliberazione dell'Autorità n. 70/97, individuando le tipologie di carbone da assumere come riferimento al fine della determinazione in parola;

specificare le modalità di computo degli indici di mercato relativi al carbone, all'olio combustibile e al gas naturale, in relazione alle modificazioni delle aliquote delle accise sugli oli minerali e delle aliquote dell'imposta sui consumi di carbone, disposte ai sensi dell'art. 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Delibera:

Art. 1.

Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili

1. Il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'art. 6, comma 6.8, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, definito come nell'allegato 1 della stessa deliberazione, e riferito al periodo ottobre 1998-gennaio 1999, è fissato pari a 17,573 L/Mcal.

Art. 2.

Aggiornamento della tariffa elettrica

1. Le aliquote delle componenti tariffarie A2 e A3 e della parte *B* della tariffa elettrica sono fissate come indicato nelle tabelle 1 e 2. Per l'applicazione delle aliquote delle componenti tariffarie A2 e A3 vale quanto previsto dall'art. 4 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 dicembre 1998, n. 161/98.

2. Il valore medio unitario nazionale della parte *B* della tariffa è stimato, in via provvisoria, pari a 39,73 L/kWh.

3. Le aliquote della parte *B* della tariffa includono:

una quota pari, in media, a 0,54 L/kWh, al fine della copertura delle aliquote delle accise sui combustibili, stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999;

una quota di conguaglio pari in media, a – 0,27 L/kWh.

Art. 3.

Modifica ed integrazione della disciplina relativa alla determinazione del prezzo del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali.

1. La disciplina relativa alla determinazione del prezzo del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali viene modificata, mediante individuazione delle tipologie di carbone da assumere come riferimento, e mediante specificazione delle modalità di computo degli indici di mercato relativi al carbone, all'olio combustibile e al gas naturale, in relazione alle modificazioni delle aliquote delle accise disposte ai sensi dell'art. 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo quanto definito nell'allegato 1 alla presente deliberazione.

2. L'allegato 1 alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97 è sostituito dall'allegato 1 alla presente deliberazione.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente deliberazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto a decorrere dal 1º marzo 1999.

Milano, 25 febbraio 1999

Il presidente: RANCI

TABELLA 1 - COMPONENTI INGLOBATE DELLA PARTE *A* E PARTE *B* DELLA TARIFFA PER TUTTE LE UTENZE, CON ESCLUSIONE DI QUELLE DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2.4, DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ N. 70/97.

Classi di utenza	*Componenti inglobate della parte A*		*Parte B*	*Importo totale inglobato in tariffa*	
	L/kW/mese	L/kWh	L/kWh	L/kW/mese	L/kWh
BASSA TENSIONE					
1) Fornitura per usi domestici					
a) fino a 3kW con tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile	0	19,9	20,2	0	40,1
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a)	0	19,9	67,4	0	87,3
2) Forniture per usi agricoli	2611	4,8	47,1	2611	51,9
3) Altri usi	2611	4,8	50,6	2611	55,4
MEDIA TENSIONE					
4) Tutti gli usi	2611	4,8	34,3	2611	39,1
ALTA TENSIONE					
5) Tutti gli usi	2611	4,8	32,9	2611	37,7

Regimi speciali:

Alle forniture in alta tensione per la produzione di alluminio primario, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 dicembre 1995, si applica un'aliquota delle componenti inglobate della parte A della tariffa pari a 7,5 L/kWh ed un aliquota della parte B della tariffa pari a 5,7 L/kWh.

Alle forniture alle Ferrovie dello Stato, relativamente ai quantitativi di energia per usi di trazione, in eccesso ai limiti previsti dall'articolo 4, comma 2, del d.P.R. 22 maggio 1963, n. 730, si applica un'aliquota delle componenti inglobate della parte A della tariffa pari a 5,3 L/kWh ed un'aliquota della parte B della tariffa pari a 3,2 L/kWh.

TABELLA 2 - COMPONENTI TARIFFARIE DELLA PARTE *A*.

Classi di utenza	*A2*		*A3*	
	L/kW/mese	L/kWh	L/kW/mese	L/kWh
BASSA TENSIONE				
1) Fornitura per usi domestici				
a) fino a 3kW con tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile	0,0	8,3	0,0	11,6
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a)	0,0	8,3	0,0	11,6
2) Forniture per usi agricoli	1085	2,0	1526	2,8
3) Altri usi	1085	2,0	1526	2,8
MEDIA TENSIONE				
4) Tutti gli usi	1085	2,0	1526	2,8
ALTA TENSIONE				
5) Tutti gli usi	1085	2,0	1526	2,8

Regimi speciali:

Alle forniture di cui all'art. 2, comma 2.4, lettere a) e c), della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, si applica un'aliquota della componente A3bis pari a 7,0 L/kWh se in bassa tensione, pari a 6,5 L/kWh se in media tensione, pari a 4,8 L/kWh se in alta tensione.

Alle forniture in alta tensione per la produzione di alluminio primario, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 dicembre 1995, si applica un'aliquota della componente A2 pari a 3,3 L/kWh ed un'aliquota della componente A3 pari a 4,2 L/kWh.

Alle forniture alle Ferrovie dello Stato e alla Società Terni e suoi aventi causa nei limiti dei quantitativi previsti, rispettivamente, dall'art. 4, comma 2, del d.P.R. 22 maggio 1963, n. 730, e all'art. 6 del d.P.R. 21 agosto 1963, n. 1165, si applica un'aliquota della componente A3bis pari a 2,3 L/kWh.

Alle forniture alle Ferrovie dello Stato, relativamente ai quantitativi di energia per usi di trazione in eccesso ai limiti previsti dall'articolo 4, comma 2, del d.P.R. 22 maggio 1963, n. 730, si applica un'aliquota della componente A2 pari a 1,6 L/kWh ed un'aliquota della componente A3 pari a 3,7 L/kWh.

ALLEGATO 1

DEFINIZIONE DEL PARAMETRO DI VARIAZIONE DEL COSTO MEDIO DELLA CALORIA PER LA PRODUZIONE TERMOELETTRICA

Il prezzo P del paniere di combustibili fossili, espresso in L/Mcal, è determinato, per ogni mese, come media ponderata di tre indici di mercato: indice carbone ($P_{carbone}$), indice olio combustibile (P_{oli}) e indice gas naturale ($P_{gas\ naturale}$).

Il prezzo del paniere è calcolato come segue:

$$P = 0{,}1672 \times P_{carbone} + 0{,}6045 \times P_{oli} + 0{,}2283 \times P_{gas\ naturale}$$

Gli indici $P_{carbone}$, P_{oli} e $P_{gas\ naturale}$, espressi in L/Mcal, rispettivamente per il carbone, l'olio combustibile ed il gas naturale sono definiti come di seguito.

Indice carbone

La formula per il calcolo dell'indice $P_{carbone}$ è la seguente:

$$P_{carbone} = (P_{CIF} + T_{carbone} + A_{carbone})/6{,}3$$

dove 6,3 è il potere calorifico assunto come riferimento per il carbone espresso in Mcal/kg; P_{CIF} è il prezzo medio Cif espresso in L/kg; $T_{carbone}$ è il costo di posizionamento franco centrale per il carbone, assunto pari a 14,3 L/kg; $A_{carbone}$ è l'imposta sui consumi di carbone prevista dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, espressa il L/kg, soggetta ad aggiornamento annuale fino al 31 dicembre 2004 con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Il prezzo P_{CIF} viene calcolato come:

$$P_{CIF} = (P_{FOB} + P_{nolo}) \times E / 1000$$

dove P_{FOB} è il prezzo medio Fob espresso in US$/t; P_{nolo} è il prezzo medio del nolo assunto pari a 9,96 US$/t; E è il valore del cambio medio Uic del mese espresso in L/US$.

Il prezzo P_{FOB} è la media ponderata delle quotazioni dei prezzi Fob del carbone proveniente da diversi paesi, indicate su *Coal Week International*.
Il prezzo P_{FOB} è calcolato come:

$$P_{FOB} = 0{,}518 \times P_{FOB}^{USA} + 0{,}292 \times P_{FOB}^{SA} + 0{,}082 \times P_{FOB}^{Col} + 0{,}043 \times P_{FOB}^{Ci} + 0{,}043 \times P_{FOB}^{Pol} + 0{,}022 \times P_{FOB}^{Ven}$$

dove P_{FOB}^{USA}, P_{FOB}^{SA}, P_{FOB}^{Ci}, P_{FOB}^{Pol}, P_{FOB}^{Col} e P_{FOB}^{Ven} sono i prezzi Fob, espressi in US$/t, per il carbone proveniente rispettivamente da Stati Uniti d'America, Sud Africa, Cina, Polonia, Colombia e Venezuela. In particolare:

- P_{FOB}^{USA} è la media mensile aritmetica delle quotazioni settimanali Fob dei seguenti carboni: Usa-Hampton Roads (12500 Btu, 1,0% S, 10% Ash), Usa-Gulf Coast (12500 Btu, 1,0% S, 12% Ash);
- P_{FOB}^{SA} è la media mensile aritmetica delle quotazioni settimanali Fob del carbone Sud Africa-Richards Bay (11500 Btu, 1,0% S, 16% Ash);
- P_{FOB}^{Col} è la media mensile aritmetica delle quotazioni settimanali Fob del carbone Colombia-Bolivar (11800 Btu, 0,8% S, 8,0% Ash);
- P_{FOB}^{Ci} è la media mensile aritmetica delle quotazioni settimanali Fob del carbone Cina-Qinhuangdao (11200 Btu, 0,8% S, 10% Ash);
- P_{FOB}^{Pol} è la media mensile aritmetica delle quotazioni settimanali Fob del carbone Polonia-Baltic Ports (12600 Btu, 0,8% S, 8,5% Ash);
- P_{FOB}^{Ven} è la media mensile aritmetica delle quotazioni settimanali Fob del carbone Venezuela-Maracaibo (12600 Btu, 0,8% S, 7,0% Ash).

Indice olio combustibile

La formula per il calcolo dell'indice P_{oli} è la seguente:

$$P_{oli} = [(0{,}80 \times P_{BTZ} \times K + 0{,}20 \times C_{STZ} \times P_{STZ}) \times E/1000 + T_{oli} + A_{oli}]/9{,}8$$

dove 9,8 è il potere calorifico assunto come riferimento per l'olio combustibile espresso in Mcal/kg; K è un parametro, che esprime il rapporto tra quotazioni Cif Italia e quotazioni Cif NWE, assunto pari a 1,04; E è il valore del cambio medio Uic del mese espresso in L/US$; T_{oli} è il costo del posizionamento franco centrale per gli oli combustibili, assunto pari a 10,3 L/kg; A_{oli} è il valore dell'accisa sull'olio combustibile e oli minerali greggi impiegati per la produzione di energia elettrica, pari a 28,4 L/kg fino al 15 gennaio 1999 e in base a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, soggetta ad aggiornamento annuale fino al 31 dicembre 2004 con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Cipe.

P_{BTZ} ed P_{STZ} sono quotazioni medie ricavate da Platt's European Marketscan. Il prezzo P_{BTZ} è la quotazione BTZ 1% Fuel Oil Cargoes Cif NWE Basis ARA espressa in US$/t pubblicata sul *Platt's Oilgram Price Report*, nella tabella Product Price Assessment, European Bulk-European Monthly Average Prices ed il prezzo P_{STZ} è la quotazione STZ Cif NewYork Fuel Oil No. 6, 0.3% S, LoPr Cargoes, espressa in US$/barile, pubblicata sul *Platt's Oilgram Price Report*, nella tabella Product Price Assessment, New York/Boston, Average Supplement. C_{STZ} è il fattore di conversione da barili a tonnellate di STZ Cif NY, corrispondente alla densità media di riferimento riportata su Platt's European Marketscan.

Indice gas naturale

La formula per il calcolo dell'indice $P_{gas\ naturale}$ è la seguente:

$$P_{gas\ naturale} = (0{,}5 \times P_{BTZ} + 0{,}5 \times P_{GREGGI}) \times E/(9{,}8 \times 1.000) + \\ + (T_{gas\ naturale} + A_{gas\ naturale})/8{,}25$$

dove 9,8 è il potere calorifico inferiore assunto come riferimento per l'olio combustibile espresso in Mcal/kg e 8,25 è il potere calorifico inferiore del metano assunto come riferimento per il gas naturale espresso in Mcal/mc; E è il valore del cambio medio Uic del mese espresso in L/US$; $T_{gas\ naturale}$ è il costo del posizionamento franco centrale per il gas naturale, assunto pari a 54 L/mc; $A_{gas\ naturale}$ è l'aliquota dell'accisa sui consumi di gas metano per la produzione di energia elettrica prevista dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, espressa in L/mc, soggetta ad aggiornamento annuale fino al 31 dicembre 2004 con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Cipe.

P_{BTZ} espresso in US$/t è lo stesso prezzo utilizzato per il calcolo di P_{oli}. P_{GREGGI}, espresso in US$/tonnellata metrica, è il prezzo medio di un paniere di quattro greggi importati in Italia, calcolato come segue:

$$P_{GREGGI} = 0{,}57 \times C_{AL} \times P_{AL} + 0{,}15 \times C_{IL} \times P_{IL} + 0{,}18 \times C_{SB} \times P_{SB} + 0{,}10 \times C_Z \times P_Z$$

dove P_{AL}, P_{IL}, P_{SB} e P_Z sono le quotazioni espresse in US$/barile (Fob break-even price) pubblicate dal *Platt's Oilgram Price Report*, nella tabella World Crude Oil Price, rispettivamente dei greggi Arabian Light, Iranian Light, Saharan Blend e Zuetina. C_{AL}, C_{IL}, C_{SB} e C_Z sono i fattori di conversione, espressi in barile/tonnellata metrica, corrispondenti alle densità nominali dei singoli greggi.

99A1440

DELIBERAZIONE 25 febbraio 1999.

Adeguamento periodico, per il bimestre marzo-aprile 1999, delle tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo rete urbana ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 23 aprile 1998, n. 41/98. (Deliberazione n. 26/99).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 febbraio 1999;

Premesso che nel semestre di riferimento si è verificata una variazione dei prezzi del gasolio come definiti dall'art. 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 23 aprile 1998, n. 41/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 2 maggio 1998 (di seguito: deliberazione n. 41/98) inferiore a 11 L/kg;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1947, n. 283, e il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 novembre 1991, n. 25/1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 276 del 25 novembre 1991 (di seguito: provvedimento CIP n. 25/1991), come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 28 aprile 1997 (di seguito: D.M. 13 marzo 1997);

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16/1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1993;

Vista la delibera dell'Autorità 23 aprile 1998, n. 40/98;

Vista la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1998, n. 166/98 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 304 del 31 dicembre 1998;

Considerato che la delibera dell'Autorità 25 febbraio 1999, n. 25/99 ha prorogato sino al 15 marzo il termine entro cui potranno essere presentate dai soggetti interessati osservazioni e proposte in relazione al documento di consultazione recante: «Criteri per l'indicizzazione delle tariffe, per la parte relativa al costo della materia prima, nei servizi di fornitura dei gas attraverso reti urbane»;

Ritenuto che occorra estendere il periodo di applicazione della disciplina di cui all'art. 1 della deliberazione n. 41/98;

Delibera:

1. La disciplina di cui all'art. 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 23 aprile 1998, n. 41/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 2 maggio 1998 trova applicazione fino al 30 aprile 1999.

2. A decorrere dal 1° marzo 1999, l'adeguamento periodico delle tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo rete urbana di cui al provvedimento CIP n. 25/1991 come modificato dal D.M. 13 marzo 1997 e dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 41/98, viene effettuato utilizzando i seguenti indicatori:

per il prezzo di riferimento del gasolio, risultante dalla quotazione CIF Med, base Genova-Lavera, il valore di 186,80 L/kg;

per il prezzo di riferimento del gasolio per uso riscaldamento rilevato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il valore di 430,42 L/kg;

per la media dei prezzi del gasolio vigenti in ciascun giorno del semestre precedente la revisione, risultanti dalla quotazione CIF Med, base Genova-Lavera, il valore di 179,78 L/kg;

per la media dei prezzi del gasolio vigenti in ciascun giorno del semestre precedente la revisione, rilevati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il valore di 430,37 L/kg.

3. Di conseguenza, a decorrere dalla stessa data, le tariffe finali dei gas definiti come sopra per uso riscaldamento individuale con o senza uso promiscuo, e per tutti gli altri usi restano invariate.

4. La presente deliberazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 25 febbraio 1999

Il presidente: RANCI

99A1441

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 12 gennaio 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Vista la nota di indirizzo del M.U.R.S.T. in data 16 giugno 1998;

Vista la delibera del senato accademico dell'8 maggio 1998;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 2 giugno 1998;

Sentito il direttore amministrativo;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

l'art. 16 del titolo X dello statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, relativo al corso di diploma universitario in biotecnologie agro industriali, è modificato come di seguito riportato:

Area 5 - *Struttura e funzione degli organismi microbici e vegetali* (E031):

l'insegnamento di biologia generale ed ecologica dà luogo agli insegnamenti di biologia generale e di ecologia;

Area 10 - *Microbiologia industriale* (G052 e C100):

sono inseriti gli insegnamenti di chimica delle fermentazioni e di microbiologia industriale che comportano un esame integrato di chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale.

Area 11 - *Biologia delle piante coltivate* (E012):

sono inseriti gli insegnamenti di biochimica vegetale e di fisiologia vegetale che comportano un esame integrato di biochimica e fisiologia vegetale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 1999

Il rettore: D'ASCENZO

99A1340

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1998), **coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 1999, n. 39** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 marzo 1999 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un programma *su base nazionale* per la realizzazione, in ciascuna regione e provincia autonoma, in coerenza con gli obiettivi del Piano sanitario nazionale, di *una o più strutture, ubicate nel territorio in modo da consentire un'agevole accessibilità da parte dei pazienti e delle loro famiglie, dedicate* all'assistenza palliativa e di supporto *prioritariamente per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale* che necessitano di cure finalizzate ad assicurare una migliore qualità della loro vita e di quella dei loro familiari. *Le suddette strutture dovranno essere realizzate prioritariamente attraverso l'adeguamento e la riconversione di strutture, di proprietà di aziende sanitarie locali o di aziende ospedaliere, inutilizzate anche parzialmente, ovvero di strutture che si siano rese disponibili in conseguenza della ristrutturazione della rete ospedaliera di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.*

2. Con atto di indirizzo e coordinamento, adottato ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad integrazione di quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel

supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997, sono stabiliti i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture di cui al comma 1 *nonché le modalità di verifica dei risultati.*

3. *Le regioni e le province autonome presentano al Ministero della sanità, nei termini e con le modalità previste nel decreto ministeriale di adozione del programma di cui al comma 1, i progetti per l'attivazione o la realizzazione delle strutture, conformi alle indicazioni del programma medesimo e tali da assicurare l'integrazione delle nuove strutture e dell'assistenza domiciliare con le altre attività di assistenza sanitaria erogate nell'ambito della regione o della provincia. A tali progetti deve essere allegato un piano della regione o della provincia autonoma che assicuri l'integrazione dell'attività delle strutture con le altre attività di assistenza ai pazienti indicati nel comma 1, erogate nell'ambito della regione o della provincia autonoma. Il contributo finanziario a carico del bilancio dello Stato per la realizzazione del programma di cui al comma 1 non può superare l'importo di lire 155.895 milioni per l'anno 1998, di lire 100.616 milioni per l'anno 1999 e di lire 53.532 milioni per l'anno 2000.*

4. *Il Ministero della sanità valuta i progetti di cui al comma 3 ed i piani ad essi allegati secondo i criteri stabiliti nel decreto di adozione del programma. La congruità dei progetti e dei piani ai criteri stabiliti consente alla regione di accedere al finanziamento del Ministero della sanità per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1.*

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi, determinati in lire 155.895 milioni, lire 100.616 milioni e lire 53.532 milioni, rispettivamente, per gli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

6. Alle regioni sono attribuite, in ragione della quota capitaria prevista dal Piano sanitario nazionale, somme per complessivi 150 miliardi di lire, da destinare all'assistenza domiciliare, con particolare riferimento ai pazienti in fase critica. Alla ripartizione del predetto importo si provvede con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità destinato alla formazione specialistica dei medici.

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il Ministro della sanità, ferme restando le competenze delle regioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *b),* del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, è autorizzato ad individuare, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le modalità e le procedure di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificata dalla legge 16 giugno 1998, n. 191, in ordine alle caratteristiche della carta di identità e di altri documenti di riconoscimento muniti di supporto magnetico o informatico, le specifiche tecniche, le progettazioni e le procedure finalizzate alla realizzazione della tessera sanitaria di cui all'articolo 59, comma 50, lettera *i)*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per la progettazione e l'adozione, in via sperimentale, della tessera sanitaria è autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni, di lire 81.000 milioni e di lire 50.000 milioni, rispettivamente, per gli anni 1998, 1999 e 2000. *Tale fase di sperimentazione deve comunque concludersi entro il 30 giugno 2000.*

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Per far fronte parzialmente alle maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale per gli anni 1995, 1996 e 1997 è autorizzato, a carico del bilancio dello Stato, il finanziamento di lire 3.000 miliardi. Le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle predette eventuali maggiori occorrenze finanziarie ai sensi della normativa vigente. Non si applica il disposto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

2. Le disponibilità finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni con le seguenti modalità:

a) il 40 per cento secondo i criteri utilizzati per il riparto del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1997, fino alla concorrenza dei disavanzi certificati dalle regioni medesime per gli anni 1995, 1996 e 1997;

b) le restanti somme in proporzione al totale dei disavanzi certificati come sopra per gli stessi anni, al netto delle somme assegnate ai sensi della lettera *a)*.

3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede ad erogare in ciascuno degli anni 1998 e 1999 una quota pari al 50 per cento delle somme spettanti alle regioni ai sensi del presente articolo. A tal fine ciascuna regione è tenuta a trasmettere entro il 20 febbraio 1999, allo stesso Ministero ed a quello della sanità, apposita certificazione del presidente della giunta regionale per gli anni 1995, 1996 e 1997 delle somme impegnate, *con specifico riferimento agli obiettivi della programmazione sanitaria regionale conseguiti,* e delle entrate accertate, ivi comprese le quote del finanziamento della spesa sanitaria, posta a carico delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna, dagli enti del Servizio sanitario regionale.

4. Nelle more degli adempimenti regionali di cui al comma 3, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede ad erogare alle regioni, a titolo di acconto delle somme spettanti ai sensi del comma 2, il 75 per cento degli importi di cui all'allegata tabella *A* entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed il restante 25 per cento entro il 30 giugno 1999.

5. Qualora l'erogazione dell'acconto abbia determinato a favore di una regione un importo superiore a quello spettante per effetto della ripartizione dei 3.000 miliardi disponibili sulla base delle certificazioni acquisite, l'eccedenza è posta in detrazione in occasione del riparto del fondo sanitario e contestualmente riassegnata a favore delle altre regioni per le finalità del presente decreto.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 5, determinati in lire 1.500 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. Nell'articolo 1-*bis,* comma 1, del decreto-legge 13 dicembre 1996, n. 630, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1997, n. 21, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Le diponibilità derivanti dai mutui di cui al periodo precedente, assunti per la copertura di disavanzi, sono erogati in proporzione ai disavanzi derivanti dalle operazioni di ricognizione dei debiti e dei crediti al 31 dicembre 1994, approvati dai direttori generali, verificati dal collegio dei revisori e certificati ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del presente decreto, considerando le erogazioni disposte ai sensi del medesimo articolo 1; le predette disponibilità sono erogate nella misura del 90 per cento e del 10 per cento, rispettivamente, negli anni 1998 e 1999. Non si applica il disposto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.».

2. Le regioni sono autorizzate a contrarre, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, mutui o prestiti con istituti di credito, da assumere anche in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni, per assicurare la copertura dei disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario nazionale degli esercizi 1997 e 1998.

Art. 4-*bis.*

1. *Per gli interventi di cui alla lettera* c) *del comma 1 dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la relativa autorizzazione di spesa è incrementata di lire 135 miliardi per l'anno 2000 e di lire 200 miliardi per l'anno 2001.*

2. *All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.*

Art. 5.

1. I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere rivedono, in sede negoziale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il corrispettivo dei contratti delle aziende stipulati anteriormente al 31 dicembre 1997 per la fornitura di beni e servizi, quando tale corrispettivo è stato determinato, in tutto o in parte, con riferimento al costo del denaro. Qualora il contraente non aderisca alla revisione è escluso dalla possibilità di stipulare nuovi contratti o rinnovare quelli in essere con la stessa azienda per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

———

TABELLA *A*
(articolo 3, comma 4)

REGIONI	Importi erogabili in acconto
—	—
Piemonte	93
Valle d'Aosta	—
Lombardia	310
Provincia autonoma di Bolzano	—
Provincia autonoma di Trento	—
Veneto	137
Friuli-Venezia Giulia	13
Liguria	94
Emilia-Romagna	307
Toscana	192
Umbria	22
Marche	75
Lazio	316
Abruzzo	42
Molise	5
Campania	117
Puglia	68
Basilicata	12
Calabria	51
Sicilia	78
Sardegna	68
TOTALE . . .	2.000

99A1419

Testo del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1998), **coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 1999, n. 40** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico e dell'autotrasporto».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 marzo 1999 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

Allineamento aliquote contributive per le aziende di trasporto

1. Per l'anno 1998, in attesa della definizione del complessivo assetto dei contributi previdenziali a carico delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le aliquote contributive a carico delle predette aziende sono *ridotte mediante allineamento* a quelle medie del settore industriale, nei limiti dell'importo di lire 300 miliardi.

2. Alle minori entrate per l'INPS derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede: quanto a lire 73 miliardi, mediante utilizzo delle *disponibilità in conto residui dell'unità previsionale di base 4.1.2.5 «Pensionamenti anticipati», capitolo 3662 , dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1998, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per il prepensionamento di cui all'articolo 4, comma 7, del* decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11, nonché per il prepensionamento di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, *con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica* ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a lire 88 miliardi, per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 9 miliardi, per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 130 miliardi, mediante utilizzo delle risorse *rivenienti all'INPS,* per l'anno 1998, dalle minori spese previste per la disoccupazione agricola.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Oneri indiretti in materia di autotrasporto

1. Gli importi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, *recante disposizioni fiscali per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi,* sono elevati rispettivamente a L. 35.500 e L. 71.000 per il periodo di imposta relativo all'anno 1998. Il relativo onere è determinato in lire 41 miliardi per l'anno 1999.

2. I premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporto in conto di terzi sono *ridotti* per il 1999 nei limiti di lire 40 miliardi. I minori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono rimborsati all'INAIL nei limiti di lire 40 miliardi, per l'anno 1999, dietro presentazione di apposita rendicontazione.

3. *Per l'anno 1998 è assegnato al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140 miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999,* per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse. *Entro il 31 dicembre 1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente comma.* Il Ministro dei trasporti e della navigazione, *entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, emana con apposita direttiva norme per dare attuazione ad un sistema di riduzione compensata di pedaggi autostradali e per interventi di protezione ambientale, al fine di consentire l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo* tenendo conto dei criteri definiti con precedenti interventi legislativi in materia.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a lire 140 miliardi per l'anno 1998 e lire 81 miliardi per l'anno 1999, si provvede, quanto a lire 140 miliardi per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 81 miliardi, per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del trasporti e della navigazione.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

99A1420

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 26 febbraio 1999, n. **51/E.**

Decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288.

Alle direzioni regionali delle entrate

e, per conoscenza:

Alle direzioni centrali del Dipartimento delle entrate

Al Comando generale della Guardia di finanza

Alla Banca d'Italia

Al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

Alla regione siciliana - Assessorato bilancio e finanze

Alle Poste italiane

Alla SO.GE.I.

All'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine U.N.I.R.E.

Alla Società nazionale per l'incremento della razza canina da corsa

Alla Società italiana autori ed editori S.I.A.E.

Allo S.N.A.I. - Sindacato nazionale agenzie ippiche

Allo SNAI - Servizi spazio gioco S.r.l.

All'Ariston servizi S.r.l.

All'U.N.A.S.

Alla SISAL S.p.a.

Alla S.P.A.T.I. S.r.l.

Alla Consortris S.p.a.

Al Sindacato nazionale allibratori

Alla Federippodromi

Al Segretariato generale

Alla S.E.C.I.T.

1. *Premessa e quadro normativo di riferimento.*

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27, del 3 febbraio 1999, è stato pubblicato il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, emanato in esecuzione della delega conferita al Governo con l'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288, e concernente il riordino dell'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379.

Tale decreto legislativo è entrato in vigore il 18 febbraio 1999.

Si ricorda che, ai sensi del primo comma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, è riservato rispettivamente al Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) e all'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.) l'esercizio di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro, qualora siano connessi con manifestazioni sportive organizzate e svolte sotto il controllo degli enti predetti.

Gli stessi enti erano tenuti, per le attività sopra cennate, a corrispondere allo Stato una tassa di lotteria pari al 16% di tutti gli introiti lordi.

Con la legge 22 dicembre 1951, n. 1379, è stata istituita, in sostituzione della tassa di lotteria, l'imposta unica sui concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo n. 496 del 1948, con l'aliquota proporzionale del 23%, poi elevata al 26,80%, con legge 15 novembre 1973, n. 764.

La struttura dell'imposta unica, originariamente riguardante i soli concorsi pronostici è rimasta pressoché immutata fino all'emanazione della legge finanziaria 23 dicembre 1996, n. 662, che ne ha esteso l'applicazione, con aliquote differenziate, anche alle scommesse sulle corse dei cavalli, fino a quel momento soggette all'imposta sugli spettacoli.

È stato allora emanato il decreto ministeriale 16 maggio 1997, n. 150, per regolamentare l'applicazione dell'imposta unica, nel quale sono stati mutuati taluni istituti dell'imposta sugli spettacoli, già applicata alle scommesse ippiche, adattandoli al sistema impositivo del tributo unico modulato invece sui concorsi pronostici che, come è noto, presentano tipicità e frequenze ben diverse dalle scommesse.

Con la legge finanziaria 27 dicembre 1997, n. 449, si è provveduto, infine, ad assoggettare anche le scommesse cosiddette sportive all'imposta unica.

In questo quadro, la legge 3 agosto 1998, n. 288, risponde alle esigenze di una revisione e razionalizzazione del sistema di accertamento, controllo, liquidazione e riscossione dell'imposta unica, che, applicata prima solo ai concorsi pronostici, è ora estesa a tutte le scommesse.

Nell'esercizio della delega e nel rispetto dei criteri direttivi stabiliti nella citata legge n. 288 del 1998, il decreto legislativo, che si compone di nove articoli, provvede al riordino dell'imposta unica.

Nel nuovo assetto particolarmente rilevante è la commisurazione del tributo non più all'ammontare delle scommesse, bensì alle quote di prelievo.

Ciò ha comportato la necessità di rideterminare le quote stesse relativamente sia alle scommesse sulle corse dei cavalli sia alle scommesse sportive.

A ciò si è provveduto con due distinti decreti ministeriali del 15 febbraio 1999, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 1999, che, in sostituzione dei precedenti decreti ministeriali del 15 e del 22 giugno 1998, stabiliscono le nuove quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse rispettivamente sulle corse dei cavalli a favore dell'U.N.I.R.E. e sulle scommesse sportive a favore del C.O.N.I.

Alla luce delle nuove disposizioni recate dal decreto legislativo n. 504 del 1998 in materia di scommesse, nonché dai due decreti ministeriali predetti e nell'attesa che gli adempimenti dei soggetti passivi dell'imposta unica siano ridisciplinati — come disposto dall'art. 6 del ripetuto decreto legislativo n. 504 — con apposite norme regolamentari, si forniscono, qui di seguito, le necessarie istruzioni per la corretta applicazione del tributo sulle scommesse nel periodo transitorio.

2. *Disposizioni generali.*

Occorre, innanzi tutto, chiarire che l'imposta unica è dovuta sia per i concorsi pronostici riservati al C.O.N.I. e all'U.N.I.R.E. che per le scommesse di qualunque tipo e relative a qualunque avvenimento, anche se svolto all'estero.

Con la nuova disciplina sono ricomprese nel nuovo regime tributario e quindi assoggettate ad imposta unica, anche le scommesse diverse da quelle ippiche e sportive, sinora sottoposte all'imposta sugli spettacoli, che sono più avanti esaminate.

Soggetti passivi dell'imposta unica sono tutti coloro che gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse.

Particolare rilievo assumono le disposizioni recate dall'art. 4 del decreto legislativo n. 504 del 1998, che stabiliscono le nuove aliquote dell'imposta, differenziando i concorsi pronostici dalle scommesse.

Per i concorsi pronostici, fino all'entrata in vigore di un successivo decreto legislativo che sarà emanato in attuazione della delega contenuta nell'art. 1, comma 1, della ripetuta legge n. 288 del 1998, l'aliquota dell'imposta viene confermata nella misura del 26,80% della

base imponibile, costituita dall'intero ammontare della somma corrisposta dal concorrente per il gioco, al netto dei diritti fissi e dei compensi ai ricevitori.

Quanto alle scommesse, l'imposta è, ora, così determinata:

per la scommessa TRIS e per le scommesse ad essa assimilabili ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, la misura dell'aliquota, a decorrere dal 1° gennaio 2000, è fissata nel 25% della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa. Per l'anno 1999 la detta aliquota è stabilita nella misura del 32%;

per ogni altro tipo di scommessa la misura dell'aliquota è del 20,20% della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa.

Nulla è mutato relativamente all'imputazione del provento dell'imposta unica nei capitoli di entrata del bilancio dello Stato e pertanto il tributo continuerà ad affluire nei capitoli 1805 per il 40 per cento, 1007 per il 35 per cento e 1213 per il 25 per cento.

Per quanto riguarda, in particolare, i concorsi pronostici il diritto fisso erariale di cui all'art. 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e il provento del 40% del Totogol vanno versati, rispettivamente, sui capitoli 1809 e 1811. Nessuna variazione è intervenuta in ordine all'attribuzione alla regione siciliana delle proprie spettanze.

3. *Scommesse relative alle corse dei cavalli organizzate dall'U.N.I.R.E.*

Con la circolare n. 153/E del 15 giugno 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141, del 19 giugno 1998, sono state illustrate le disposizioni in materia di scommesse ippiche recate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.

Nel confermare, in linea generale, il permanere della validità delle precisazioni a suo tempo fornite, si riportano qui di seguito, i necessari aggiornamenti della circolare in discorso.

3.1. *Certificazione delle operazioni di scommesse sulle corse dei cavalli.*

Ai concessionari che si avvalgono di strutture informatiche, è fatto obbligo di inviare all'anagrafe tributaria, a conclusione di ogni giornata di corse, in via telematica, oltre ai dati di tutte le operazioni gestionali svolte, anche gli schemi di calcolo dell'imposta unica, secondo il tracciato di cui agli allegati 1 e 2 della presente circolare, per le scommesse a totalizzatore (Tris inclusa) e a quota fissa.

3.2. *Liquidazione dell'imposta.*

Con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, la liquidazione dell'imposta deve essere effettuata utilizzando i tracciati allegati 1 e 2, e riportando i totali nel prospetto allegato 3.

I predetti prospetti devono essere conservati, a norma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, unitamente alle ricevute annullate, a quelle rimborsate, all'elenco delle ricevute non rimborsate e a quelle pagate per vincite. Non sussiste l'obbligo di conservazione dei prospetti allegati 1 e 2 per i soggetti che li hanno già inviati in via telematica all'anagrafe tributaria.

Riguardo all'entità della sanzione indicata nella ripetuta circolare n. 153/E, si osserva che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1998, nell'ipotesi di omesso, insufficiente o ritardato pagamento dell'imposta è dovuta ora la sanzione amministrativa nella misura del 30% degli importi non pagati nel termine prescritto.

3.3. *Versamento dell'imposta relativa alle scommesse ippiche raccolte in Sicilia.*

Sostanzialmente mutata risulta, invece, l'attribuzione dell'imposta unica sugli importi delle scommesse ippiche raccolte in Sicilia, mentre nessuna variazione è intervenuta relativamente alle scommesse ippiche raccolte nel restante territorio nazionale. Per le scommesse ippiche raccolte in Sicilia l'attribuzione avverrà ora come segue:

alla regione siciliana, spetta il 60% dell'imposta applicata con l'aliquota del 20,20%;

allo Stato, il restante 40%, nonché l'aumento derivante dalla maggiorazione dell'aliquota della scommessa Tris (dal 20,20% al 32% per l'anno 1999 e dal 20,20% al 25% per gli anni successivi).

Per la ripartizione dell'imposta predetta tra lo Stato e la regione siciliana occorre innanzitutto calcolare l'ammontare complessivo dell'imposta unica del 20,20% sulle scommesse, compresa la parte, sempre nei limiti del 20,20%, relativa alla scommessa Tris.

Il detto ammontare complessivo va ripartito con le seguenti modalità:

regione siciliana:

35% sul capitolo 1007 del bilancio della regione siciliana;

25% sul capitolo 1213 del medesimo bilancio;

erario:

40% dell'ammontare complessivo di cui sopra, unitamente — per l'anno 1999 — all'11,80% (eccedente il 20,20%) della scommessa Tris. Tali quote rientrano nella ripartizione per capitoli, secondo i criteri in atto.

Pertanto nella regione siciliana i soggetti passivi continueranno ad effettuare due distinti versamenti, come specificato nella circolare n. 153/E in rassegna.

3.4. *Scommessa Tris raccolta nelle ricevitorie.*

Nulla è mutato, sotto il profilo procedimentale, per la scommessa Tris raccolta nelle ricevitorie. Per essa:

il versamento dell'imposta unica continua ad effettuarsi cumulativamente per tutti i punti di raccolta;

per la tris raccolta nelle ricevitorie del territorio siciliano occorre effettuare due distinti versamenti secondo le modalità in precedenza indicate;

la documentazione relativa va conservata nei luoghi indicati.

4. *Scommesse relative alle competizioni sportive organizzate dal C.O.N.I.*

La nuova disciplina applicativa dell'imposta unica dettata dal decreto legislativo n. 504, non comporta nessuna sostanziale modifica negli adempimenti dei soggetti di imposta, atteso che la liquidazione del tributo, sulla base della nuova normativa, sulle scommesse relative alle gare sportive è effettuata dal sistema centrale, il quale provvede, alla chiusura di ogni giornata di gara, alla stampa del prospetto di liquidazione.

Quanto al versamento dell'imposta è utile osservare che ora la sanzione amministrativa per le ipotesi di omesso, insufficiente o ritardato pagamento, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504, è pari al 30% degli importi non pagati nei termini prescritti.

5. *Scommesse diverse da quelle relative alle corse dei cavalli organizzate dall'U.N.I.R.E. e alle competizioni sportive organizzate e svolte sotto il controllo del C.O.N.I.*

Come in precedenza accennato, la nuova disciplina dettata dal decreto legislativo n. 504 del 1998, sottopone all'imposta unica, a decorrere dal 18 febbraio 1999, anche le scommesse relative ad avvenimenti diversi dalle corse dei cavalli organizzate dall'U.N.I.R.E. e dalle competizioni sportive organizzate e svolte sotto il controllo del C.O.N.I. Pertanto sono assoggettate all'imposta unica anche, ad esempio, le scommesse sulle corse dei levrieri, sulle gare della pelota basca, di tamburello ecc.

Con l'entrata in vigore del provvedimento anzidetto vengono, quindi, meno i poteri di accertamento, liquidazione e riscossione, attribuiti alla SIAE per il settore, in materia d'imposta sugli spettacoli.

Conseguentemente gli assuntori delle scommesse in considerazione non saranno più tenuti ad utilizzare ricevute per scommesse recanti il contrassegno SIAE e non dovranno più tenere il registro di carico e scarico delle dette ricevute o dei rotoli in uso per le gestioni automatizzate. Tali assuntori potranno, tuttavia, utilizzare fino ad esaurimento i biglietti e i rotoli in dotazione.

La società autori verifica, a conclusione del proprio mandato, l'esattezza delle registrazioni di scarico delle ricevute o dei rotoli in carico, utilizzati dagli operatori del settore sino all'ultima giornata di attività sottoposta alla previgente normativa, nonché la quantità dei biglietti o dei rotoli in dotazione non utilizzati e di quelli che non risultano ancora consegnati all'interessato e quindi non risultano ancora assunti formalmente in carico, pur essendosi autorizzata la stampa prima del 18 febbraio 1999.

Detta società farà, infine, pervenire, con la massima sollecitudine, gli elenchi degli assuntori delle scommesse in discorso, distinti per capoluogo di provincia, specificandone il codice fiscale, l'ubicazione e gli altri elementi di identificazione.

5.1. *Obblighi documentali.*

Relativamente alle scommesse in esame, gli allibratori e i soggetti che non dispongono di sistemi informatici devono:

munirsi di ricevute per scommesse a due sezioni, recanti, a stampa, la numerazione progressiva e i dati identificativi del soggetto assuntore, in serie distinte per i diversi tipi di scommessa (fino ad esaurimento potranno essere utilizzati i biglietti scommessa già in dotazione);

sottoporre le ricevute predette a vidimazione dell'ufficio competente (l'ufficio delle entrate o, se non attivato, l'ufficio I.V.A.) il quale provvederà alla bollatura di ciascuna ricevuta in modo che il bollo apposto comprenda le due sezioni della ricevuta. L'ufficio rilascia, poi, attestazione della quantità di ricevute per scommessa vidimate, specificando il numero di ciascuna serie;

conservare le attestazioni dell'ufficio per esibirle a richiesta degli organi di accertamento;

riportare, all'atto del rilascio della ricevuta, sulle due sezioni della medesima, l'indicazione — se non già prestampata — del luogo e del giorno di svolgimento dell'avvenimento (almeno sul primo biglietto della giornata), del numero della gara, del nome (anche siglato)

o del numero dell'evento cui la scommessa stessa si riferisce, della somma accettata come scommessa, nonché dell'importo da pagare in caso di vincita;

compilare, per ciascuna gara un foglio riepilogativo delle scommesse accettate (foglio di allibramento per gli allibratori) indicando il proprio codice fiscale. Come già previsto nelle precedenti circolari con riferimento alle altre tipologie di scommesse, tale foglio viene ritirato dalla Guardia di finanza all'inizio della gara medesima, per il successivo invio all'anagrafe tributaria, che provvederà all'acquisizione dei dati in esso contenuti.

Successivamente la stessa anagrafe provvederà a verificare la corrispondenza di questi ultimi dati con quelli relativi ai versamenti, segnalando le anomalie riscontrate all'ufficio competente, per l'applicazione delle eventuali sanzioni.

Tutti i documenti considerati (compresa la matrice delle ricevute utilizzate) devono essere tenuti a norma dell'art. 2219 del codice civile e conservati per il periodo di dieci anni.

I soggetti che si avvalgono di sistemi informatici devono inviare all'anagrafe tributaria, su supporti magnetici o in via telematica, le registrazioni di tutte le operazioni svolte (accettazione delle scommesse, annulli delle ricevute, rimborsi, pagamenti per vincite, ecc.), nonché di quelle di liquidazione giornaliera dell'imposta di cui si dirà appresso.

Ritenuto che le prescrizioni suddescritte, adottate per la fase transitoria, appaiono idonee a garantire l'esatta certificazione delle operazioni svolte mediante il rilascio delle ricevute compilate manualmente o a mezzo di sistemi informatici autorizzati, si fa presente che, anche per le operazioni in discorso — come già chiarito nella circolare n. 153/E del 15 giugno 1998 — non sussistono ulteriori obblighi di certificazione.

5.2. *Dichiarazione di inizio di attività.*

I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a presentare, la dichiarazione di inizio di attività, utilizzando, con gli opportuni adattamenti, uno stampato conforme al modello approvato con il decreto del Ministro delle finanze del 19 giugno 1998 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 111, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 24 giugno 1998) per i concessionari delle scommesse sportive, all'ufficio competente e prestare idonea garanzia diretta ad assicurare il regolare pagamento dell'imposta.

In questa fase transitoria non sono tenuti a tali adempimenti i soggetti già in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in oggetto. Al riguardo si fa, peraltro, riserva di far pervenire sollecitamente agli uffici competenti l'elenco degli assuntori delle scommesse in considerazione operanti nelle circoscrizioni territoriali di competenza.

Eventuali nuove attività o variazioni dei dati di quelle in atto, nella detta fase transitoria, andranno comunicate dai soggetti interessati all'ufficio competente esclusivamente in formato cartaceo.

5.3. *Liquidazione dell'imposta.*

Nella fase transitoria, la liquidazione dell'imposta unica sulle scommesse diverse da quelle ippiche e sportive innanzi specificate è effettuata, dai soggetti passivi d'imposta, sulla scorta dei prospetti allegati 1, 2 e 3 riproducibili mediante fotocopia e compilati per la parte di competenza, per ogni giornata di accettazione di scommesse. L'allegato 3 è poi sottoscritto dall'interessato.

Gli assuntori delle scommesse in discorso devono liquidare l'imposta unica, relativa alle scommesse a totalizzatore sulle quote di prelievo fissate dai singoli regolamenti di gioco approvati ai sensi dell'art. 161 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e quella relativa alle scommesse a quota fissa sull'importo giornaliero di concessione corrisposto dall'allibratore.

I predetti documenti, con allegate le ricevute annullate, quelle rimborsate, l'elenco delle ricevute non rimborsate, nonché di quelle pagate per vincite devono essere conservati a norma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Su richiesta del contribuente è ammesso l'impiego di sistemi fotografici o ottici di conservazione secondo modalità previamente approvate dall'amministrazione finanziaria.

Le scritture contabili e la documentazione relativa alla gestione delle scommesse e ai versamenti dell'imposta possono essere conservati o tenuti anche presso soggetti abilitati, previa comunicazione all'ufficio competente.

5.4. *Versamento dell'imposta.*

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il decimo giorno successivo a quello nel quale gli avvenimenti oggetto delle scommesse hanno avuto luogo. Nell'ipotesi di omesso, insufficiente o ritardato pagamento è applicata una sanzione amministrativa nella misura del 30% degli importi non pagati nel termine prescritto.

a) Scommesse raccolte nel territorio nazionale con esclusione della Sicilia.

Il versamento dell'imposta unica sulle scommesse in esame (diverse da quelle ippiche e sportive) si effettua sull'apposito conto corrente postale n. 43035005 intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo, denominato: «imposta unica sulle scommesse diverse da quelle ippiche e sportive».

Per tali versamenti devono essere utilizzati bollettini postali a nome del soggetto d'imposta, con l'indicazione, nello spazio riservato per la causale del versamento, del proprio codice fiscale.

Le poste provvedono all'accredito dei versamenti sul citato conto corrente, all'invio dei certificati di accreditamento ed a tutte le altre operazioni con le stesse cadenze già indicate nelle precedenti circolari. Analogamente l'anagrafe tributaria procederà ai riscontri di rito.

In base all'art. 8 del decreto legislativo predetto l'ammontare dell'imposta unica riscossa nel territorio nazionale, esclusa la Sicilia, è così imputato al bilancio dello Stato:

per il 40 per cento, al capo V, capitolo 1805, denominato «quota del 40 per cento dell'imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici»;

per il 35 per cento, al capo VI, capitolo 1007, denominato «quota del 35 per cento dell'imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici»;

per il 25 per cento, al capo VIII, capitolo 1213, denominato «quota del 25 per cento dell'imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici».

b) Scommesse raccolte in Sicilia.

L'imposta unica sugli importi delle scommesse raccolte in Sicilia è attribuita come segue:

alla regione siciliana, il 60 per cento dell'imposta così ripartito:

35 per cento sul capitolo 1007 del bilancio della regione siciliana;

25 per cento sul capitolo 1213 del medesimo bilancio;

allo Stato, il restante 40 per cento secondo la ripartizione per capitolo indicata al punto *a)* del presente paragrafo.

Pertanto nella regione siciliana i soggetti passivi sono tenuti ad effettuare due distinti versamenti:

uno per la quota d'imposta di competenza della regione, sul conto corrente postale n. 20636908 con la seguente intestazione: «Regione Sicilia - Imposta unica scommesse - Gestione Banco Sicilia - Palermo» in conto entrata al bilancio regionale con imputazione al capo VI, capitolo 1007, per la quota 35% e al capo VIII, capitolo 1213 per la quota del 25%;

un altro, per la quota di spettanza all'erario (40% dell'ammontare complessivo) sul conto corrente postale n. 43035005 intestato «Tesoreria provinciale di Viterbo - Imposta unica sulle scommesse diverse da quelle ippiche e sportive».

6. *Accertamenti e controlli.*

Competente per l'accertamento dell'imposta unica è l'ufficio delle entrate (o, se non istituito, l'ufficio I.V.A.) nella cui circoscrizione si svolge l'attività di accettazione delle scommesse relative alle gare in considerazione.

I funzionari dell'amministrazione finanziaria, muniti di speciale tessera di riconoscimento, sono abilitati a compiere i controlli e gli accertamenti necessari ai fini dell'esatta percezione del tributo e ad essi è consentito il libero accesso nei luoghi ove si accettano le scommesse.

La Guardia di finanza effettuerà verifiche di massa e controlli a campione nei confronti dei soggetti passivi d'imposta, al fine di accertare l'esatto versamento del tributo e il rispetto delle norme che regolano la materia.

La stessa provvederà poi a trasmettere all'ufficio competente (ufficio delle entrate o se non attivato, all'ufficio I.V.A.) il verbale delle infrazioni constatate, ai fini dell'eventuale applicazione della sanzione pecuniaria pari al 30 % degli importi non pagati nel termine prescritto.

Per l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 5 del citato decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

La presente circolare viene emanata d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 646 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Il direttore centrale
per gli affari amministrativi
del Dipartimento delle entrate
FERRANTI

ALLEGATO 1

CALCOLO IMPOSTA UNICA DOVUTA - SCOMMESSE A TOTALIZZATORE

Tipologia scommesse	Ammontare accettato	Percentuale prelievo	Ammontare prelievo	Aliquota imposta unica	Ammontare imposta unica
(da 2 a 3 eventi)					
(da oltre 3 a 7 eventi)					
(da oltre 7 a 9 eventi)					
(da oltre 9 a 14 eventi)					
(da oltre 14 a 39 eventi)					
(da oltre 39 a 1716 eventi)					
(da oltre 1716 a 2700 eventi)					
(oltre 2700 eventi)					
TOTALI	....		....		....
9 (Tris)					

ALLEGATO 2

CALCOLO IMPOSTA UNICA DOVUTA - SCOMMESSE A QUOTA FISSA

Tipologia scommesse	Ammontare accettato	Percentuale prelievo	Ammontare prelievo	Aliquota imposta unica	Ammontare imposta unica
(da 2 a 3 eventi)					
(da oltre 3 a 7 eventi)					
(da oltre 7 a 9 eventi)					
(da oltre 9 a 14 eventi)					
(da oltre 14 a 39 eventi)					
(da oltre 39 a 1716 eventi)					
(da oltre 1716 a 2700 eventi)					
(oltre 2700 eventi)					
TOTALI	....				....

ALLEGATO 3

PROSPETTO DI AUTOLIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA SULLE SCOMMESSE RELATIVE ALLE CORSE DEI CAVALLI DEL GIORNO ...../...../.....

Ragione sociale del contribuente
Rappresentante legale:
Locale:
Codice fiscale:

Genere di scommesse	Aliquota imposta unica	Numero biglietti della giornata			Importo complessivo dei biglietti della giornata			Ammontare scommesse accettate	Ammontare complessivo prelievo	Imposta unica liquidata
		emessi	annullati	rimborsabili	emessi	annullati	rimborsabili			
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(6-7-8)	10	11
Totalizzatore	20,20									
Tris e assimilabili	32									
Quota fissa	20,20									
							TOTALI			

99A1476

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale dell'associazione «Opera Nostra Signora del Sacro Cuore», in Cremona

Con decreto ministeriale 8 gennaio 1999 l'associazione «Opera Nostra Signora del Sacro Cuore», con sede in Cremona, è stata eretta in ente morale con l'approvazione del relativo statuto, di cui all'atto pubblico del 3 ottobre 1998, repertorio n. 55707/11623 a rogito notaio Paolo Salvelli di Cremona.

99A1275

Erezione in ente morale della fondazione «Nazareno Fonticoli», in Penne

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1998 la fondazione «Nazareno Fonticoli», con sede in Penne è stata eretta in ente morale con approvazione del relativo statuto, redatto il 22 settembre 1998, repertorio n. 120185/23918.

99A1276

Erezione in ente morale dell'associazione «Istituto di formazione evangelica e documentazione», in Rubano

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1998 l'associazione «Istituto di formazione evangelica e documentazione» (I.F.E.D.), con sede in Rubano (Padova), è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto, redatto il 26 ottobre 1998, repertorio n. 23354/7045.

99A1277

Modificazioni dello statuto dell'associazione «GIFFAS - Gruppo Italsider famiglie fanciulli subnormali», in Napoli

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1999, sono state approvate le modifiche dello statuto dell'associazione «GIFFAS - Gruppo Italsider famiglie fanciulli subnormali - ONLUS», con sede in Napoli, deliberate dall'assemblea straordinaria nella seduta del 9 gennaio 1998, verbalizzata con atto pubblico del 23 gennaio 1998, numero di repertorio 41319/11769, a rogito notaio dott. Costantino Prattico.

99A1278

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.10383-XV.J(1691) del 19 gennaio 1999, il manufatto esplosivo denominato «Silver Peony With Red Pistil (d.f.: Sala F. Peonia argento pistilli rossi)», che la Sala Fireworks S.r.l. con sede in Lucino di Rodano (Milano), località Portico dell'Oca, intende importare dalla ditta Zhe Jiang Native Produce & Animal by Products Import & Export Corporation - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10389-XV.J(1697) del 19 gennaio 1999, il manufatto esplosivo denominato «Crackling W/Purple Pistil (d.f.: Sala F. Scoppio con pistilli viola)», che la Sala Fireworks S.r.l. con sede in Lucino di Rodano (Milano), località Portico dell'Oca, intende importare dalla ditta Jiangxi Lidu Export Fireworks Factory - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10392-XV.J(1700) del 19 gennaio 1999, il manufatto esplosivo denominato «Colour Peony (d.f.: Sala F. Peonia multicolore)», che la Sala Fireworks S.r.l. con sede in Lucino di Rodano (Milano), località Portico dell'Oca, intende importare dalla ditta Jiangxi Lidu Export Fireworks Factory - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.3449-XV.J(1353) del 19 gennaio 1999, il manufatto esplosivo denominato «Martarello Sirio 10», che la Martarello S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica in Lago di Arquà Polesine (Rovigo), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10327-XV.J(1604) del 19 gennaio 1999, il manufatto esplosivo denominato «M.A. 2517 (d.f.: Martarello bouquet 100 shots)» che la Martarello S.r.l. intende importare dalla ditta Horse Brand - China National Native Fireworks - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria, gruppo «C», dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.19421 -XV.J(1804) del 19 gennaio 1999, il manufatto esplosivo denominato «Squall 36 Shots (d.f. Sala F. Raffica 36 colpi)» che la S.r.l. Sala Fireworks intende importare dalla ditta Lung Hing Trading Company 87 - 105 Chatham Roas - Tsin Sha Tsui, Kowoolon - Hong Kong - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.19415-XV.J(1798) del 19 gennaio 1999, il manufatto esplosivo denominato «4 Shots Battery Flowers Garden (d.f.: Sala F. Giardino fiorito 4 colpi)» che la Sala Fireworks S.r.l., con deposito di esplosivi in Lucino di Rodano (Milano), località Portico dell'Oca, intende importare dalla ditta Jianhu Pyrotechnics Industry Corporation - China, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C. 10384-XV.J(1692) del 19 gennaio 1999, il manufatto esplosivo denominato «Golden Sparkle Licht Shell (d.f.: Sala F. Luce dorata scintillante)», che la Sala Fireworks S.r.l. con sede in Lucino di Rodano (Milano), località Portico dell'Oca, intende importare dalla ditta Zhe Jiang Native Produce & Animal by Products Import & Export Corporation - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10393-XV.J(1701) del 19 gennaio 1999, il manufatto esplosivo denominato «Three Rings (d.f.: Sala F. Triplo anello)», che la Sala Fireworks S.r.l. con sede in Lucino di Rodano (Milano), località Portico dell'Oca, intende importare dalla ditta Jiangxi Lidu Export Fireworks Factory - Cina, è riconosciuto

ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.19413-XV.J (1796) del 19 gennaio 1999, il manufatto esplosivo denominato «36 Shots Olympic Flowers (d.f.: Sala F. 36 colpi fiore olimpico)» che la S.r.l. Sala Fireworks intende importare dalla ditta Luan Gang Branch Factory of Shilong Fireworks Factory - Guangdong - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14702-XV.J(1766) del 22 gennaio 1999, il manufatto esplosivo denominato «Cales 2», che il sig. Monfreda Andrea intende produrre nella propria fabbrica in Calvi Risorta (Caserta), località Aria Vecchia, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10391-XV.J(1699) del 19 gennaio 1999, il manufatto esplosivo denominato «Red Peony W/Palm Tree Pistil (d.f.: Sala F. Peonia rossa con pistilli a palma)», che la Sala Fireworks S.r.l. con sede in Lucino di Rodano (Milano), località Portico dell'Oca, intende importare dalla ditta Jiangxi Lidu Export Fireworks Factory - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

99A1193

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500